


MODELLO FAQ_Settore Florovivaistico

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.198

Sommario

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
FAQ 1 – diversificare i pagamenti.....	3
FAQ 2 – fornitore stabilito all'estero	3
PAGAMENTI	4
DEROGABILITA' DEI TERMINI DI PAGAMENTO.....	4
FAQ 3 – decorrenza pagamento.....	4
FAQ 4 – pagamento entro i 30 o 60 giorni	5
FAQ 5 – pagamento entro i 30 o 60 giorni d.f.f.m.....	5
FAQ 6 – saldo consegne di marzo e saldo consegne stagione	6
FAQ 7 pagamenti in anticipo o contestuali alla consegna.....	6
FAQ 8 e 9 – fattura fine mese e compenso di fine stagione.....	7
PERIODO TRANSITORIO	7
FAQ 10	7
DEPERIBILITA'	7
FAQ 11	7
CASO DI INSOLUTO, INTERESSI DI MORA	7
FAQ 12	8
FAQ 13	8
RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	8
FAQ 14 – contratto quadro con controparte straniera	8
FAQ 15 – assistenza per stipula contratto quadro	8
ACCORDO QUADRO.....	8
FAQ 16	8
FAQ 17	8
PREZZO INFERIORE AL COSTO DI PRODUZIONE	9
FAQ 18 e 19	9
VENDITE ALL'ESTERO.....	9
FAQ 20	9

CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE.....	9
FAQ 21	10
UTILIZZO DI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	10
FAQ 22	10



COLDIRETTI

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le fatture che riportano sia merce rientrante nel D.lgs. 198/2021 e merce che non rientra devono essere fatte separate? Oppure è sufficiente che diversifichino i pagamenti?

FAQ 1 – diversificare i pagamenti

Tale fattispecie non è disciplinata nel D.lgs. 198/2021. Fatto salvo che la fatturazione è responsabilità dell'azienda, alle merci che non rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 198/2021 non si applica il controllo da parte dell'IcqrF.

Premesso quanto sopra, potrebbe tuttavia essere opportuno emettere fatture distinte oppure laddove si optasse per una fattura unica sarebbe necessario distinguere i termini di pagamento dei prezzi delle merci laddove questi siano differenti.

2. Il Decreto 198/2021 trova applicazione laddove il fornitore sia stabilito all'estero?

FAQ 2 – fornitore stabilito all'estero

La Direttiva Europea n.633/2019 si applica a tutti gli Stati membri, sulla base della legge nazionale di recepimento della medesima Direttiva da parte di ciascuno di essi.

In caso di applicazione al rapporto commerciale tra le parti della legge nazionale italiana, allora si applicherà il Decreto Legislativo 198/2021. In caso contrario, sarà applicata la normativa nazionale di recepimento della Direttiva Europea n. 633/2019 dello stato membro di interesse.

È comunque possibile, nel caso di relazioni internazionali, presentare la denuncia all'Ispettorato IcqrF anche per violazioni internazionali (art. 9, co. 1, del D.lgs. 198/2021).

COLDIRETTI

PAGAMENTI

ATTUAZIONE IN ITALIA DELLA DIRETTIVA UE 2019/633 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NEI RAPPORTI TRA IMPRESE NELLA FILIERA AGRICOLA E ALIMENTARE				
Focus sui termini di pagamento				
	Precedente normativa per la cessione dei prodotti agricoli e alimentari	Nuova Normativa di recepimento in materia di pratiche commerciali sleali		Esempio pratico
	Art. 62, D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito dalla L.27/2012	<u>D.lgs. 8 novembre 2021, n.198</u>	Inquadramento normativo	
Deperibilità	30 giorni come termine massimo di pagamento (indicazione sui prodotti considerati deperibili)	<u>30 giorni come termine massimo per il pagamento.</u> I prodotti deperibili sono prodotti che per loro natura o nella fase della trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 gg dalla raccolta, produzione o trasformazione.	art. 2, co. 1, lettera m)	il fiore reciso è un prodotto deperibile e quindi per questo è previsto un termine massimo di pagamento pari a 30 giorni. Ad esclusione del fiore reciso, i prodotti del settore florovivaistico non sono deperibili e vengono pagati a 60 giorni.
Versamento del corrispettivo	dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura	<u>CASO 1 - RAPPORTO TRA LE PARTI CONTINUATIVO</u> (definito quindi in un accordo quadro): pagamento dal termine del periodo di consegna convenuto dalle parti (in ogni caso non superiore a un mese); oppure dalla data di determinazione del prezzo del prodotto (se successiva)	art. 4, co. 1, lettera a)	se il periodo di consegna è il mese di gennaio, con fattura cumulativa ricevuta il 2/02 e con il prezzo delle consegne determinato direttamente in tale fattura, il termine di pagamento decorrerebbe dal 2/02 (30 o 60 giorni, a seconda se la merce è deperibile o no); se il periodo di consegna è il mese di gennaio, con fattura cumulativa ricevuta il 2/02 e con il prezzo delle consegne determinato in un momento precedente rispetto alla fattura (ad es. al momento dell'ordine o della consegna), il termine di pagamento decorrerebbe dalla chiusura del periodo di consegna e quindi dal 31/01 (30 o 60 giorni, a seconda se la merce è deperibile o no);
		<u>CASO 2 - RAPPORTO TRA LE PARTI NON CONTINUATIVO</u> (non è previsto accordo quadro): dalla data di consegna o dalla data di determinazione dell'importo (se successiva)	art. 4, co. 1, lettera b)	1. consegna in data 10 giugno, e determinazione dell'importo in fattura in data 31 giugno, il pagamento decorre a partire dal 31 giugno; 2. le parti hanno concordato l'importo da corrispondere in data 1 giugno mentre la consegna avviene in data 30 giugno: il termine di pagamento decorre dal 30 giugno (30 o 60 giorni a seconda se la merce è deperibile o no)

DEROGABILITA' DEI TERMINI DI PAGAMENTO

3. Il pagamento decorre da: data consegna merce, dalla data della fattura o dalla data di ricevimento della fattura?

(Esempio merce consegnata il 10/01 – 15/01/ - 25/01 – fattura datata 28/01 che raggruppa tutti i DDT - fattura ricevuta elettronicamente il 02/02 Il pagamento decorre dalla data di consegna merce e sarà a 30 o 60gg (a seconda se merce deperibile o no) dalla data consegna?)

Vuol dire che per questa fattura avrò dei pagamenti frazionati a seconda delle date dei DDT. Questa opzione risulta molto difficile da gestire.

Il pagamento decorre dalla data della fattura – posso ancora tenere il fine mese oppure la fattura la devo pagare, in questo caso, al 28/2 o 28/3 a seconda se merce deperibile o non deperibile?

Il pagamento decorre dalla data di ricevimento fattura – posso ancora tenere il fine mese oppure la fattura la devo pagare al 02/03 oppure 02/04 a seconda se merce deperibile o non deperibile?

FAQ 3 – decorrenza pagamento

Nel presupposto che, nell'esempio fatto, si verta in una ipotesi di cessione con consegne pattuite su base periodica o continuativa, il pagamento decorrerebbe dal termine del periodo di effettuazione delle consegne della merce (periodo non superiore ad un mese) o dalla data di determinazione del prezzo relativo al periodo di consegna (che, in assenza di altre previsioni, potrebbe corrispondere alla data di ricezione della fattura se nella stessa viene definito per la prima volta il prezzo), a seconda di quale di queste è la data successiva.

Pertanto, ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a), del D.lgs. 198/2021, in relazione all'esempio fatto:

- se il periodo di consegna è il mese di gennaio, con fattura cumulativa ricevuta elettronicamente dal destinatario il 2/02 e con il prezzo delle consegne determinato direttamente in tale fattura, il termine di pagamento decorrerebbe dal 2/02 (30 o 60 giorni, a seconda se la merce è deperibile o no); quindi il termine di pagamento scadrebbe il 4 marzo (a 30 giorni) o il 3 aprile (a 60 giorni);
- se il periodo di consegna è il mese di gennaio, con fattura cumulativa ricevuta elettronicamente dal destinatario il 2/02 e con il prezzo delle consegne determinato in un momento precedente rispetto alla fattura (ad es. al momento dell'ordine o della consegna), il termine di pagamento decorrerebbe dalla chiusura del periodo di consegna e quindi dal 31/01 (30 o 60 giorni, a seconda se la merce è deperibile o no); quindi 2 marzo (a 30 giorni) o 1 aprile (a 60 giorni).

Inoltre, la fattura è ritenuta emessa dal momento in cui il sistema DSI la rende disponibile al destinatario.

4. Posso, tramite accordo scritto e firmato da entrambi le parti, concordare una modalità di pagamento diversa e che vada oltre i 30/60 gg, in virtù del fatto che firmando questo accordo il venditore accetta condizioni di pagamento differenti da quanto stabilito da questo Decreto?

FAQ 4 – pagamento entro i 30 o 60 giorni

La Direttiva Europea n. 633/2019 e il Decreto legislativo italiano n. 198/2021 di recepimento della Direttiva non prevedono tale possibilità di deroga in relazione ai termini di pagamento, pertanto è sempre vietato prevedere una tempistica di pagamento diversa da quella prevista nell'art. 4, co. 1, lett. a) e b), del D.lgs. 198/2021.

5. Bisognerebbe risolvere il problema dei pagamenti previsti contrattualmente a 60 giorni d.f. come da previsione ipotizzata nella norma, rispetto all'uso comune nella pratica commerciale dei 60 giorni fine mese.

FAQ 5 – pagamento entro i 30 o 60 giorni d.f.f.m.

Non è possibile sulla base di una interpretazione letterale della norma prevedere che i pagamenti siano tutti effettuati a 60 giorni d.f.f.m., neanche tramite accordi appositi al riguardo.

In caso di rapporti di fornitura periodici e continuativi, le parti nel concordare le consegne periodiche, possono concordare anche il pagamento del prezzo delle forniture dell'intero periodo di consegna (periodo non superiore ad un mese), da versare entro 30/60 giorni dalla successiva tra le seguenti date: data della chiusura del periodo di consegna convenuto e data di determinazione del prezzo (ad es. tramite indicazione dello stesso in fattura).

In tal caso, se le parti concordano un periodo di consegna pari ad un mese (durata massima possibile), fatturando il compenso per l'intero predetto periodo in un'unica soluzione, si potrebbe ottenere un risultato simile alla fattura da pagare a 30/60 giorni d.f.f.m. e sempre che la determinazione del prezzo avvenga in fattura in un momento successivo al termine del periodo di consegna (art. 4, co. 1 lettere a e b).

6. Abbiamo la possibilità di contrattare con il cliente le scadenze dei pagamenti?

esempio:

- contratto con il cliente che tutte le consegne di marzo vengono saldate dopo 30 giorni dall'ultima consegna del mese
- contratto con il cliente che tutte le consegne primaverili vengono saldate dopo 30 giorni dall'ultima consegna della stagione

Cosa serve il contratto? Per poter stipulare queste condizioni?

FAQ 6 – saldo consegne di marzo e saldo consegne stagione

Nel presupposto che le parti abbiano concluso un contratto di cessione o fornitura periodica e continuativa:

- se il periodo di consegna corrisponde al mese di marzo, sarebbe possibile il pagamento di tutte le consegne del periodo entro 30 giorni (o 60 giorni in caso di prodotti non deperibili) dalla data successiva tra quella della chiusura del periodo di consegna (che nell'ipotesi fatta sarebbe il 31/03) e quella di determinazione del prezzo (ad es. in caso di prezzo definito in fattura successivamente al termine del periodo di consegna convenuto, il termine decorrerebbe dalla data di ricevimento della fattura da parte del destinatario);
- se invece la cessione di prodotti si riferisce ad un periodo di consegna superiore al mese (e cioè nel caso relativo a tutte le consegne primaverili), non è possibile il pagamento di tutte le consegne entro 30 giorni (o 60 giorni in caso di prodotti non deperibili) dall'ultima consegna della stagione in quanto il periodo di consegna non può essere superiore ad un mese. Le consegne quindi della stagione andrebbero distinte e saldate per ciascun mese (e sempre che si tratti di un contratto di cessione o fornitura periodica e continuativa) secondo quanto previsto al punto che precede.

Le predette condizioni di pagamento andrebbero specificate nell'accordo quadro o nel contratto di cessione.

7. Per i pagamenti in anticipo o contestuali alla consegna è sempre e comunque necessario aver prima stipulato un contratto quadro?

FAQ 7 pagamenti in anticipo o contestuali alla consegna

No, per i suddetti casi non deve essere obbligatoriamente stipulato un contratto quadro ma resta obbligatorio il rispetto dei principi e delle regole contenute nel Decreto Legislativo 198/2021 per la cessione di prodotti agricoli e alimentari.

8. Generalmente l'azienda gestisce le scadenze dei pagamenti a 60 gg data fattura fine mese. Il nuovo Decreto 198/2021 stabilisce che la scadenza deve essere a 30 o a 60 giorni dalla data di consegna (corrispondente alla data del ddt).

Può capitare che si consegnino allo stesso cliente più di una volta nel mese, ma non è esatto nel nostro caso parlare di consegne periodiche in quanto non sono programmate prima, e comunque gli ordini acquisto a cui fanno riferimento le consegne potrebbero essere anche più di uno.

Gestire i pagamenti in base alle date di consegna anziché a fine mese sarebbe oneroso economicamente e complicato con la miriade di clienti che abbiamo e soprattutto nei periodi di "stagione". Pertanto si chiede se si può derogare a queste scadenze e portarle alla fine di ogni mese quindi, per esempio, se abbiamo fatto una consegna/fattura in data 03/02/2022 e la scadenza a 60 gg sarebbe 03/04/2022 si può portare il

pagamento al 30/04/2022? Può eventualmente essere stabilito questo accordo fra le parti nel famoso contratto quadro?

9. Nei rapporti con i nostri colleghi vivaisti capita di compensare il dare e l'avere a fine stagione: non è più possibile?

FAQ 8 e 9 – fattura fine mese e compenso di fine stagione

Non è possibile prevedere a livello generale che i pagamenti di un certo periodo siano tutti effettuati a 60 giorni d.f.f.m. neanche tramite accordi appositi al riguardo (vedere faq 5), così come non è possibile prevedere il pagamento del compenso alla fine di un periodo di stagione.

In casi di rapporti con consegna pattuita su base periodica o continuativa, mediante stipula di un accordo quadro, è possibile tuttavia stabilire specifiche modalità di consegna e concordare il pagamento del prezzo delle forniture dell'intero periodo di consegna (periodo non superiore ad un mese, art. 4, co. 1, lettere a). In tal caso, prevedendo un periodo di consegna pari al mese solare, i crediti derivanti dalle relative consegne potrebbero essere compensati su base volontaria per ciascun mese e saldati entro 30 giorni (o 60 giorni in caso di prodotti non deperibili) dalla fine del medesimo mese di riferimento.

PERIODO TRANSITORIO

10. Per i 6 mesi transitori (fino al 15/06/2022) posso continuare ad accettare le fatture con le scadenze che mi facevano i fornitori prima del 15/12/2021?

FAQ 10

Sì, è possibile continuare ad accettare le fatture con le scadenze definite in precedenza; è necessario tuttavia che i contratti siano resi conformi alle disposizioni vigenti entro e non oltre la data del 15 giugno 2022, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 198/2021.

DEPERIBILITA'

11. I prodotti agricoli del settore florovivaistico sono da considerare deperibili o no?

FAQ 11

La deperibilità è responsabilità del produttore definirla per un determinato prodotto. Pertanto, ferme restando tutte le accortezze in fase di raccolta e trasformazione, i prodotti agricoli relativi al settore florovivaistico, ad eccezione dei recisi, possono considerarsi non deperibili.

CASO DI INSOLUTO, INTERESSI DI MORA

12. In caso di insoluto come ci si deve comportare? Gli interessi di mora stabiliti nel decreto sono molto onerosi; considerando che raramente il cliente insolvente (che a volte si trova in questo stato solo per un momento di difficoltà) rimborsa le spese di insoluto come si può costringere al pagamento degli interessi di mora senza perderlo?

FAQ 12

Ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. j), D.lgs. 198/2021 è vietata l'esclusione dell'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti.

13. Gli interessi di mora vanno fatturati? Se sono soggetti a iva, qual è l'aliquota?

FAQ 13

Gli interessi di mora non sono soggetti ad IVA ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 633/72. Tuttavia tali addebiti devono essere fatturati indicando quale causa di esclusione dall'IVA il predetto articolo 15 del d.P.R. 633/72.

RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

14. Le associazioni di categoria possono impostare dei contratti quadro di riferimento per i rapporti con clientela sia italiana che straniera?

FAQ 14 – contratto quadro con controparte straniera

Sì, possono fornire assistenza per la stesura dei contratti quadro seppur entro i confini europei o in caso di accettazione della normativa da parte del soggetto contraente straniero.

15. E' necessario l'intervento delle associazioni di categoria nella stipula di ogni contratto quadro?

FAQ 15 – assistenza per stipula contratto quadro

La normativa di cui al D.lgs. 198/2021 non prevede un obbligo di assistenza o di intervento delle associazioni di categoria per la stipula di un contratto quadro. La loro assistenza fornisce tuttavia maggiore tutela al fornitore.

ACCORDO QUADRO

16. Una volta firmato il contratto quadro può essere tacitamente rinnovato di anno in anno?

FAQ 16

Sì, è possibile prevedere il rinnovo del contratto quadro poiché il D.lgs. 198/2021 non prevede un limite massimo di applicabilità, durata e tacito rinnovo del contratto medesimo.

17. In considerazione del fatto che nel comparto di interesse vi sono clienti che fatturano da 1000 a centinaia di migliaia di euro, con vendite e quantità non certe: i prezzi e le quantità come possono essere pattuite per tutto l'anno? Non potremmo ipotizzare a meno che non sia già in programma un accordo tipo a seconda dei canali distributivi? (diverso per ambulante, grossista, GDO, Garden Center)

FAQ 17

In caso di cessioni e forniture di prodotti con quantitativi e prezzi non certi, si potrebbe sottoscrivere un accordo quadro valido per l'intero anno che preveda quanto meno i quantitativi di massima (salvo

precisazioni da concordate al momento della cessione ad es. con l'ordine di acquisto/DDT) ed i criteri per il calcolo del prezzo.

Non si rinvencono, invece, nel D.lgs. 198/2021 ostacoli o problematiche in relazione alla definizione di accordi tipo, a seconda dei canali distributivi. La predisposizione di tali accordi tipo potrebbe anche rientrare nelle attività di assistenza delle associazioni di categoria.

PREZZO INFERIORE AL COSTO DI PRODUZIONE

18. Esiste una percentuale di scarto in produzione. Di solito questo prodotto è venduto ad un prezzo inferiore del 20-30-40% del prezzo di listino. Come comportarsi nel contratto o nella vendita?

19. Le parti possono concordare l'applicazione di un prezzo di vendita inferiore al costo di produzione?

FAQ 18 e 19

La vendita di prodotti a prezzi al di sotto dei costi di produzione è una pratica commerciale sleale ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. b), del D.lgs. 198/2021.

Nel caso oggetto del quesito 18 tuttavia non sembra trattarsi di imposizione di una condizione gravosa (vendita a prezzi al di sotto dei costi di produzione) per il fornitore: lo scarto di produzione non sarebbe infatti equiparabile ad un prodotto idoneo alla vendita e come tale non potrebbe essere venduto al prezzo di listino; la vendita dello scarto ad un prezzo scontato potrebbe rappresentare quindi un'operazione avente reciproca convenienza per le parti. Nel contratto di cessione pertanto da un lato andrebbe espressamente concordata e prevista la possibilità di vendita degli scarti di produzione (specificando cosa debba intendersi per scarti di produzione) e dall'altro andrebbe espressamente pattuito in forma scritta - secondo criteri ragionevoli o prassi condivisi tra le parti e chiariti o identificati nel contratto di cessione o nell'accordo quadro - il relativo prezzo (definito in misura ridotta rispetto al prezzo di listino secondo diverse percentuali di sconto in ragione del fatto che trattasi di scarto di produzione ed in funzione della diversa tipologia di scarto).

VENDITE ALL'ESTERO

20. Per le vendite all'estero il documento che accompagna la merce è il cmr, e lo stesso non contiene tutti gli elementi necessari per la configurazione di un contratto di vendita (mancherebbero elementi essenziali). Potrebbe essere una prova della esistenza del contratto per le vendite all'estero Ue, l'emissione del td18?

FAQ 20

Il suddetto obbligo della forma scritta si potrebbe ritenere assolto tramite il CMR inteso quale documento di trasporto e consegna, fermo restando che ove gli elementi e le condizioni contrattuali non siano contenuti nel medesimo CMR, dovranno essere definiti in un accordo quadro, laddove venga applicata la normativa italiana (Decreto Legislativo n. 198/2021).

CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE

21. Le contestazioni del cliente come devono essere gestite?

FAQ 21

Tale domanda andrebbe meglio circoscritta; in ogni caso il D.lgs. 198/2021 non disciplina le modalità di gestione delle contestazioni tra le parti, le quali andranno pertanto gestite come qualsiasi altra problematica relativa alla fornitura.

UTILIZZO DI MESSAGGI PUBBLICITARI

22. Requisiti e procedure per poter utilizzare nella comunicazione la seguente dicitura: “prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare”.

FAQ 22

Per poter utilizzare nelle comunicazioni la dicitura “prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare” è necessario che le vendite dei prodotti siano regolate, ai sensi dell’art. 6, co. 3, del D.lgs. 198/2021, da contratti attuativi di principi di trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari.

Si considerano tali, ai sensi del medesimo comma 1 dell’art. 6 sopra citato, gli accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni nonché i contratti di cui all’art. 3 del D.lgs. 198/2021, conformi alle condizioni contrattuali definite nell’ambito degli accordi quadro ovvero che siano conclusi con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria.



COLDIRETTI